CAMERA DEI DEPUTATI N. 5729-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 12 marzo 1999

(Relatore: **CREMA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 febbraio 1999 (v. stampato Senato n. 3768)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(RUSSO JERVOLINO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BASSOLINO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.* — Il disegno di legge n. 5729 del Governo prevede la conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8. Il testo originario del decreto recava disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli enti pubblici in materia di bilanci di enti locali, di interpretazione autentica di una norma riguardante i segretari comunali e provinciali di cui alla legge n. 127 del 1997, sulla durata in carica degli organi degli enti di previdenza. Il Senato ha poi modificato il testo, integrandolo con ulteriori due commi all'articolo 2 e con l'aggiunta di un intero articolo 3-*bis* riguardante la TOSAP.

Le ragioni su cui si basa l'intervento urgente del Governo trova la sua validità in due articoli. Il primo, l'articolo 1, rappresenta una richiesta ineludibile degli stessi enti locali. Si tratta di prorogare il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1999 al 31 marzo dello stesso anno. Ciò perché gli elementi modificativi introdotti dalla legge finanziaria, che hanno riflesso sulla finanza locale, non hanno consentito ai comuni di ottemperare alla normativa. Ricordo infatti che ai sensi della vigente legge (articolo 55 della legge n. 142 del 1990) ordinariamente il termine di approvazione dei bilanci scadrebbe il 31 ottobre di ciascun anno, mentre la legge finanziaria ha poi spostato il termine, più opportunamente, al 31 dicembre. Per queste ragioni il provvedimento trascina con sé altri provvedimenti che sono contenuti nello stesso articolo 1, che non ha subìto modificazioni dal Senato. Si tratta di prorogare al 31 marzo:

il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali;

il termine previsto per la deliberazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

i termini per l'approvazione dei regolamenti, la cui scadenza è stabilita contestualmente alla data di approvazione del bilancio.

La norma prevede, di conseguenza, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio per i comuni e le province sino al 30 aprile 1999. Al fine di evitare problemi interpretativi, la norma stabilisce che i suddetti termini, pur se deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 1999.

Siccome le norme della legge finanziaria incidono anche sulla TARSU, il comma 3 dell'articolo 1 estende anche all'anno 1999 la facoltà dei comuni di assoggettare a tassazione anche le aree scoperte adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati, da computare entro il limite del 25 per cento.

Per quanto attiene alla seconda questione indifferibile, la stessa è contenuta all'articolo 2 nel testo originario del Governo. Infatti la norma prevista dalla legge n. 127 del 1997 prevedeva un nuovo *status* dei segretari comunali e provinciali, in particolare stabilendo la facoltà del sindaco di scegliere i segretari nell'ambito di un apposito albo. La norma prevedeva che il sindaco neo-eletto potesse procedere a incaricare un nuovo segretario qualora non intendesse confermare quello in carica. È questo un principio importante del processo di riforma su cui la I Commissione si è a lungo confrontata. In sede interpretativa, però, la norma ha fatto sorgere numerosissimi contenziosi, nel senso che i segretari non confermati intendevano stabilire il principio che quella non con-

ferma equivalesse ad una revoca. Ma è noto a tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori della cosiddetta legge « Bassanini-due » che il legislatore ha voluto stabilire due diverse fattispecie per la non conferma e la revoca di un segretario nominato dallo stesso sindaco. Nel secondo caso occorreva una motivazione, poiché si trattava di una rottura del rapporto fiduciario tra sindaco e segretario, mentre nel primo caso si tratta di dare al sindaco la facoltà di scelta. Il comma 1 dell'articolo 2 reca perciò una interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 70, disponendo che tale norma vada intesa nel senso di prevedere la cessazione automatica dell'incarico del segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, e la continuità dell'esercizio delle funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. Ritengo che probabilmente da un'attenta lettura del testo dell'articolo 17 non potesse scaturire una interpretazione diversa. Tuttavia, visto il contenzioso che si stava accumulando, questa precisazione risolve in modo netto la questione. Da qui l'urgenza del provvedimento.

Il comma 2 è stato riformulato dal Senato e interviene sulla disciplina di prima attuazione, introducendo una norma interpretativa del comma 81 dello stesso articolo 17. Si tratta di interpretare la norma nel senso che i segretari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 si intendono confermati se non sia stato attivato il procedimento di nomina nei termini indicati dallo stesso decreto di attuazione della legge n. 127; e che l'attivazione del procedimento di nomina non comporta l'emanazione di un provvedimento di revoca o di non conferma del segretario in carica, il quale continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore. Tale interpretazione conferma il principio generale dell'ordinamento in base al quale devono evitarsi soluzioni di continuità nelle more dei procedimenti di nomina.

Il Senato ha poi introdotto altri due commi. Il comma 2-*bis* contiene una disposizione relativa all'articolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997 in tema di contratti di lavoro conclusi dagli enti locali. La norma citata ha previsto la facoltà per i comuni e le province di costituire uffici posti alle dipendenze dei vertici politici degli enti con l'utilizzo di personale esterno da assumere a tempo determinato; il comma 2-*bis* prevede appunto l'anticipazione della decorrenza di tale norma alla data delle prime elezioni svoltesi in ciascun comune o provincia ai sensi della legge n. 81 del 1993, riconducendo in tal modo al quadro normativo dettato dall'articolo 6 della legge n. 127 anche i rapporti di lavoro instaurati prima della sua entrata in vigore. Se la questione si limitasse a ciò, dovrei sollevare una contestazione rispetto alla retroattività di una simile norma. Debbo però precisare che già prima della norma predetta era consentito agli enti locali di stipulare contratti con personale esterno all'ente. La *ratio* della norma introdotta dal Senato tende esclusivamente a far valere anche per detto personale che risulti dipendente da altri enti locali di essere collocato in aspettativa, e va quindi nella direzione di interpretare logicamente quelle particolari situazioni.

Per quanto riguarda il comma 2-*ter* introdotto dal Senato, si tratta del classico deprecabile vagoncino che si usa attendere al primo treno che passa. Si tratta di una norma di interpretazione relativa ad una tassa locale sui marmi, recentemente modificata dalla legge n. 449 del 1997, che si applica ai marmi e ai loro derivati e che ai sensi della predetta interpretazione si determina in base alle esigenze della spesa comunale concernente le attività del settore marmifero.

L'articolo 3, nel testo originario predisposto dal Governo e non modificato dal Senato, ha lo scopo di affermare il principio secondo cui la durata in carica degli organi degli enti previdenziali decorre dalla data di effettivo insediamento, incidendo così sui termini eventuali di *prorogatio*. È poi stato introdotto dal Senato un ulteriore articolo (3-*bis*) che interviene in tema di applicazione della TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di spazi e aree

pubbliche. Per comprendere la norma occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, è venuta meno la disposizione in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, doveva essere abolita la TOSAP, consentendo a comuni e province di adottare alternativamente, con proprio regolamento, o l'applicazione nel proprio territorio della TOSAP, per l'anno 1999, ovvero il pagamento di un canone determinato in base a tariffa, in sostituzione della TOSAP stessa. L'articolo inserito dal Senato colma una lacuna della norma, consentendo ai comuni, che intendano sostituire la TOSAP con il canone previsto dalla legge di affidare, ovviamente solo per l'anno 1999, la riscossione e l'accertamento dello stesso canone ai concessionari già titolari dei contratti relativi alla gestione della TOSAP, evitando così interpretazioni che potrebbero creare problemi a posteriori agli enti locali.

Istruttoria legislativa – Pareri delle Commissioni.

La Commissione bilancio e la Commissione lavoro hanno espresso parere favorevole con una osservazione; la Commissione finanze ha espresso parere favorevole; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso nulla osta. Il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni che non sono state recepite dalla Commissione, essendo state ritenute prevalenti le ragioni di urgenza del provvedimento, sia per quanto attiene alla prima condizione, concernente il profilo della specificità ed omogeneità del testo, sia per quanto riguarda la seconda condizione, concernente il profilo del coordinamento con la legislazione vigente.

Il mancato adeguamento del testo alla condizione relativa al comma 2-*bis* dell'articolo 2 è motivato dal fatto che anche in passato era possibile assumere personale a contratto, sebbene sarebbe stato più opportuno che il testo del comma 2-*bis* riportasse anche gli altri riferimenti normativi, come ad esempio quello al decreto legislativo n. 29 del 1993.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento.

Giovanni CREMA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

osservato che il provvedimento è caratterizzato da una particolare complessità di formulazione, che incide sia sul profilo della chiarezza del testo, sia su quello della tecnica legislativa, rendendo difficile, in alcuni casi, l'individuazione della disciplina effettivamente applicabile;

rilevato altresì che all'articolo 1, comma 1, viene disposta l'ennesima proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali (già prorogati, per l'anno in corso, al 31 gennaio 1999 dalla legge n. 448/1998 – collegato alla finanziaria per il 1999), con ciò determinando elementi di incertezza e frammentarietà nel metodo della legislazione in questa specifica materia;

considerato che la disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2 sembra contenere in sostanza una sanatoria per tutta una serie di atti di organizzazione compiuti da amministratori di enti locali tra il 1993 e il 1997, data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997;

rilevato che la norma di cui all'articolo 3, pur sembrando finalizzata a dare soluzione alla situazione di *prorogatio* in cui si trovava l'INPS all'atto dell'emanazione del decreto-legge, si applicherebbe comunque a tutti gli organi degli enti previdenziali ed assistenziali, stabilendo « a regime » un criterio (la decorrenza dell'incarico a partire dalla data di effettivo insediamento) che potrebbe contrastare con i princìpi generali dell'ordinamento, in quanto sembrerebbe attribuire alla discrezionalità dei nominati la facoltà di influire (ritardando la data di prima convocazione degli organi) sulla determinazione della scadenza finale dei rispettivi mandati;

constatato che, con riferimento alle considerazioni esposte, appare non condivisibile, sotto il profilo della qualità della legislazione, l'utilizzazione della decretazione d'urgenza per intervenire *ex post* su situazioni particolari, in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni,

sotto il profilo della specificità ed omogeneità del testo:

1) siano soppressi il comma 2-*ter* dell'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 3-*bis*, per garantire i necessari requisiti di specificità ed omogeneità del decreto-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988 ed all'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento;

sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

2) sia riformulata la disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2, che, nell'attuale formulazione, non è coordinata con la complessa legislazione vigente nella materia, tenuto conto del fatto che essa si riferisce ad atti compiuti quando ancora non esisteva una normativa che consentisse il compimento di tali atti;

e con le seguenti osservazioni, sotto il profilo della chiarezza e proprietà di formulazione del testo:

a) all'articolo 1, comma 3, sembra opportuno modificare la formulazione della disposizione di proroga ivi prevista, nel senso di fissare una limitazione sotto il profilo della durata temporale, in assenza della quale la normativa richiamata sembrerebbe assumere le caratteristiche di una normativa « a regime » e non a carattere transitorio;

b) all'articolo 1, comma 4, andrebbero specificati i soggetti per i quali viene autorizzato l'esercizio provvisorio, atteso che tali soggetti, che presumibilmente dovrebbero essere gli enti locali di cui al comma 1, non vengono espressamente richiamati nel medesimo comma 4;

c) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione di interpretazione ivi contenuta, che attualmente sembra rendere meno chiara l'esplicitazione di quella che appare l'unica coerente possibilità di applicazione della norma interpretata;

d) con riferimento all'articolo 3, in materia di decorrenza della durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, sembrerebbe opportuno stabilire l'applicazione *una tantum* delle previsioni in esso contenute.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 2-*bis* dell'articolo 2 nel caso in cui dall'istruttoria condotta sul provvedimento risultasse che dall'efficacia retroattiva di tale disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 5729, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici »;

pur rilevando l'estrema disomogeneità del provvedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 3, nel senso di stabilire che, in deroga alle disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli atti compiuti dagli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 293 del 1994 ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

NULLA OSTA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8

—

ALL'ARTICOLO 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis.* – *1.* Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998 ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8

—

Identico.

Decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 26 gennaio 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria degli enti locali, nonchè in materia di funzionalità dei medesimi enti e di operatività degli organi di enti pubblici previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

ARTICOLO 2.

1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale titolare alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento di attuazione previsto dal comma 78 dello stesso articolo 17, è cessato automaticamente dall'incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.

ARTICOLO 3.

1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2-*ter*. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale.

ARTICOLO 3.

Identico.

ARTICOLO 3-*bis*.

1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno.*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

VISCO, *Ministro delle finanze.*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5729A
Lire 500